

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1517

Vol. 1972/0209

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1517 def.

Bruxelles, 7 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione
dei conti delle aziende ferroviarie

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1517 def.

RELAZIONE

Considerazioni generali e particolari

1. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (1), relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, stabilisce che "entro e non oltre il 1° gennaio 1973, la Commissione presenterà al Consiglio le disposizioni che riterrà necessarie per estendere l'applicazione del presente regolamento ad altre aziende che effettuano trasporti ferroviari".

La presente proposta elaborata conformemente alle disposizioni di cui sopra, contempla essenzialmente una nuova definizione del campo d'applicazione del suddetto regolamento (CEE) n. 1192/69.

2. Dalle prime informazioni di cui dispone la Commissione sull'applicazione di quest'ultimo, traspare che i suoi effetti sono positivi per le imprese interessate. Tuttavia, se da un lato esso ha eliminato alcune distorsioni della concorrenza nei riguardi di queste imprese, altre ne ha lasciate o create a svantaggio delle aziende ferroviarie provvisoriamente escluse dal suo campo d'applicazione. La possibilità di accordare aiuti alle aziende ferroviarie offerta agli Stati membri dall'articolo 3, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (2), relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, sembra aver ovviato solo entro certi limiti ai suddetti svantaggi, poiché gli aiuti in questione non hanno carattere obbligatorio.

.../...

(1) G.U. n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8.

(2) G.U. n. L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

3. La presente proposta tende pertanto a realizzare una più vasta armonizzazione con l'inclusione nel campo d'applicazione del suindicato regolamento delle aziende ferroviarie la cui situazione sia paragonabile a quella delle aziende ferroviarie nazionali.

Di norma si può infatti osservare che le aziende ferroviarie diverse da quelle nazionali non solo sono dotate di una struttura e di un'organizzazione tecnica molto simili a quelle di quest'ultime, ma sono anche soggette a talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, emanate dai poteri pubblici, che possono comportare oneri o vantaggi suscettibili di falsare le condizioni di concorrenza e riflettono peraltro situazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1192/69.

4. Tenuto conto di ciò, la proposta prevede un'estensione delle norme comuni per la normalizzazione dei conti alle suddette aziende, ma a talune condizioni che salvaguardino gli obiettivi d'armonizzazione e il principio della parità di trattamento, che è alla base della politica comune dei trasporti. Così, ad esempio, per beneficiare dell'applicazione del regolamento, le aziende ferroviarie in questione devono possedere una rete raccordata alla rete nazionale o essere in concorrenza con le aziende ferroviarie nazionali. La proposta non riguarda quindi le aziende che posseggono una rete completamente isolata negli agglomerati urbani o al di fuori di questi, in quanto l'inclusione delle aziende medesime non presenta sufficiente interesse sotto il profilo comunitario.

5. L'estensione a nuove imprese di trasporto del campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 impone un adattamento dei termini da questo previsti.

6. Sarebbe forse da considerare l'opportunità di prevedere anche la revisione di alcune disposizioni materiali del regolamento o l'introduzione di clausole comportanti talune deroghe. Le disposizioni attuali sembrano nondimeno applicabili senza necessità di adattamenti alle nuove situazioni.

Occorre d'altronde osservare che, qualsiasi modifica, non solo pregiudicherebbe la coerenza delle disposizioni del regolamento, ma comporterebbe anche il rischio di provocare nuove disparità di trattamento fra le aziende e complicazioni tecniche risultanti dall'applicazione parallela di procedure diverse a situazioni analoghe.

proposta di regolamento del Consiglio
che completa il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969,
relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei
conti delle aziende ferroviarie.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in esecuzione dell'articolo 7 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 (1) n. 65/271, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, il Consiglio ha adottato, il 26 giugno 1969, il regolamento (CEE) n. 1192/69, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

considerando che l'azione intrapresa in materia di normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie si prefigge come obiettivo principale l'eliminazione delle disparità create dai poteri pubblici a seguito dell'imposizione di oneri e della concessione di vantaggi alle aziende ferroviarie, misure che sono di natura da falsare sostanzialmente le condizioni di concorrenza fra i modi e le imprese di trasporto;

(1) G.U. n. 88 del 24.5.1965.

(2) G.U. n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8.

considerando che tali disparità esistono per quanto riguarda talune aziende ferroviarie attualmente escluse dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1192/69; che il principio della parità di trattamento impone l'inclusione di queste aziende nel campo d'applicazione del suddetto regolamento allorché la loro struttura tecnica ed amministrativa è paragonabile a quella delle aziende cui il regolamento stesso attualmente si applica o la loro attività presenta un interesse attuale sufficiente per la politica comune dei trasporti;

considerando che tali condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda le aziende ferroviarie diverse da quelle nazionali la cui rete è raccordata alla rete di quest'ultime, rispetto alle quali effettuano servizi di trasporto complementari, o che sono in concorrenza, su determinate relazioni di traffico, con imprese di trasporto contemplate dal regolamento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 ad altre imprese impone per queste un adattamento dei termini previsti dal medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69 è sostituito dalla disposizioni seguenti:

"Il presente regolamento è applicabile

1. alle aziende ferroviarie sottoelencate:

- Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)
- Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois (CFL)
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)
- Danske Statsbaner (DSB)
- Coras Iompair Eireann (CIE)
- British Railways Board (BRB)
- Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR)

2. alle altre aziende ferroviarie:

- la cui rete sia raccordata a quella delle aziende di cui al punto 1 ed effettuano trasporti per conto terzi nel traffico di scambio con tali aziende; a tal fine si considera rete raccordata qualsiasi rete collegata a quella delle aziende di cui alla lettera a) per mezzo di una via o di una stazione comune, e si considera traffico di scambio qualsiasi traffico effettuato fra le due reti in base ad un titolo di trasporto da esse riconosciuto
- oppure che sono in concorrenza effettiva e diretta su talune relazioni di traffico con imprese di trasporto menzionate al punto 1".

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 1192/69 viene introdotto un articolo 14 bis del seguente tenore:

"

Articolo 14 bis

Per quanto concerne le imprese di trasporto di cui all'articolo 3, punto 2, per l'applicazione del presente regolamento valgono i termini seguenti:

- a) le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 1, punto 2, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1975;
- b) le categorie di oneri o vantaggi di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 4 devono essere soppresse entro e non oltre il 1° 1.1976".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente